



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE REGIONALE DI LA PAZ – BOLIVIA

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO, DI CARATTERE
EVENTUALE, A TEMPO DETERMINATO, NORMATIVA ECUADORIANA**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – rappresentata nella Repubblica dell'Ecuador dal signor Angelo Benincasa, cittadino di nazionalità italiana. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha sede regionale estera a La Paz (Bolivia), codice fiscale **9781890584** rappresentata da Angelo Benincasa, titolare della Sede estera di La Paz, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Fondo Unico Assistenza Tecnica a favore della Sede AICS LA PAZ" (AID 012096/01/1), deliberato con atto n. 7 del 21/02/2020 del Direttore dell'AICS¹.

e

il Sig. CARLO MIGLIOLI, cittadino ITALIANO., nato [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED], domicilio/residenza fiscale nel Comune
[REDACTED], documento passaporto n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED]
residente [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è istituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);
- Che in Ecuador, paese collegato alla Sede Regionale di La Paz, e' in svolgimento il 2° Accordo di Conversione del Debito, Fondo Italo Ecuadoriano di Sviluppo Sostenibile (d'ora in poi FIEDS);
- Che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 6, e dell'art. 21, comma 3, della Legge italiana 125/2014, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, mentre il Direttore dell'AICS delibera le iniziative di importo inferiore ai due milioni di euro informandone il Comitato.

- Che la normativa della Cooperazione Italiana e internazionale e la Convenzione di Vienna stabiliscono che gli Organismi Internazionali debbono rispettare la normativa sul lavoro e sull'assistenza sociale del paese a favore del quale si svolgono le prestazioni professionali; da parte sua il Codice del Lavoro della Repubblica dell'Ecuador, dispone che in tutti i rapporti di lavoro si debbono osservare le norme relative al lavoro contenute in leggi speciali o in convenzioni internazionali ratificate dall'Ecuador.;
- Che in assenza della figura del codirettore italiano, l'Art. 5.3.3 del Regolamento Operativo Intergovernativo del FIEDS, del sopra richiamato Accordo di conversione del debito Ecuador, stabilisce che sia AICS ad assumere temporaneamente il ruolo di co-direzione, e pertanto a tal fine e' indispensabile utilizzare la competenza settennale acquisita dal dr. Miglioli per assicurare a questa Sede AICS La Paz la necessaria assistenza tecnica nella gestione quotidiana della Segreteria Tecnica Amministrativa di tale Fondo mediante il lavoro agile.;
- Che il presente contratto rappresenta la continuita' del contratto stipulato a seguito della selezione per il bando concernente la figura di CoDirettore Italiano, pubblicato dalla DGCS in data 09/09/2012, dal quale il Dott. Carlo MIGLIOLI è risultato vincitore, svolgendo l'incarico di co-direttore italiano del FIEDS sia nell'ambito del primo Accordo di conversione dal 2012 al 2015 che di quello attuale dal 2016 al 2019. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel suddetto bando.
- Che la spesa relativa al presente contratto è stata inserita nell'ambito del Fondo unico per Assistenza Tecnica approvato con Delibera n. 7 del 21/02/2020 (AID 012096/01/1).
- Che la Sede Regionale AICS La Paz ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di tale Professionista che svolgerà le necessarie attività di Assistenza Tecnica come precisato nell'Allegato I, denominato TDR per Assistenza tecnica alla Sede AICS La Paz per la gestione il FIEDS Ecuador parte integrante del presente contratto;
- Che il lavoratore, ha espresso la propria disponibilità ad accettare detta proposta di lavoro;
- Che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;
- Che, ai sensi agli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali firmata a Roma il 19 giugno 1980, e resa esecutiva con legge n. 975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'articolo 57 della legge n. 218/1995, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati² costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. Il Dr. Carlo MIGLIOLI è impiegato nella funzione di Team leader, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento di cui al documento Allegato I.

² Ciascun ufficio estero dovrà inserire dei prospetti specifici relativi a: profili professionali, e tenute fiscali, contributi previdenziali, assistenza sanitaria, infortuni professionali.




2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa, vista la situazione di attuale emergenza a causa della pandemia, viene svolta in modalità agile dall'Italia. Il trattamento economico non prevedrà pertanto la corresponsione di componenti del compenso strettamente legati alla permanenza nella sede all'estero (indennità e maggiorazioni legate a costo e qualità della vita e componente di rischio e disagio), essendo prevista, in riferimento alle tabelle salariali Mercer, la sola voce di salario mensile

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto viene stipulato come contratto con carattere eventuale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Lavoro in Ecuador¹, dall'15 maggio 2020 al 14 agosto 2020 (3 mesi).

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro, ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Lavoro Ecuadoriano. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

4. La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Dr. Carlo MIGLIOLI è riconosciuta una retribuzione lorda mensile di [REDACTED] remunerazione che, per la natura del contratto, è perfettamente adeguata per lo stipendio minimo del settore a cui appartiene il prestatore, esclusa qualsiasi indennità e ulteriori benefici di legge, ai sensi di quanto disposto dalla legge, secondo la tabella MERCER

2. Le ritenute fiscali si applicano a questa remunerazione ai sensi di quanto vigente della normativa in Ecuador ed in adempimento alla normativa italiana¹.

3. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario mediante accredito a cui c/c bancario intestato a Carlo Miglioli. [REDACTED]

³ Indicare la disciplina della legge locale in tema di contratti a tempo determinato, se esistente, anche al fine di definire la durata massima del contratto.

⁴ 1. La legge n. 10 del 1998, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ecuador, n. 12 del 1998, è stata modificata dalla legge n. 10 del 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ecuador, n. 12 del 2001, e dalla legge n. 10 del 2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ecuador, n. 12 del 2002.



[REDACTED]

4. [REDACTED]

ART. 5

ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale

2. L'ammontare dei relativi contributi, determinati ai sensi della normativa locale, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalle parti.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore.

ART. 6

ASSISTENZA SANITARIA

1. L'assistenza sanitaria del prestatore di lavoro sarà assicurata dall'iscrizione del prestatore di lavoro all'*Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social* (Istituto ecuatoriano di Assicurazione Sociale, NdT.), come previsto dalla legislazione locale. La Sede estera verserà i contributi secondo le disposizioni della legislazione ecuadoriana e secondo quelle previste dalla normativa italiana

ART. 7

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'*Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*.

2. Nel caso in cui vi sia obbligo ai sensi della Legge 398/87, il lavoratore viene altresì assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme obbligatoriamente previste dalla legge italiana presso l'Istituto Italiano





per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); i contributi dovuti sono interamente a carico della Sede.

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, eventualmente e previamente autorizzati dal titolare della sede in Ecuador o all'estero, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

1. il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi (2 giorni e mezzo mensili).
2. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

1. In caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto a tutti i benefici previsti dalla legge ecuatoriana.
2. Il lavoratore ha diritto a licenza di venticinque giorni retribuiti per l'assistenza ai figli che soffrano di malattie degenerative opportunamente certificate. Questa licenza può essere presa con o senza soluzione di continuità.
3. Ogni assenza ingiustificata o senza permesso da parte del datore di lavoro verrà sanzionata, eccetto nel caso di calamità domestiche o forza maggiore opportunamente provate.
4. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Nei casi di congedi, permessi, riposi per maternità o paternità o altri, le parti saranno soggette alla legge ecuatoriana. Nel caso di maternità o paternità avranno diritto a una licenza opzionale e volontaria senza remunerazione fino a nove (9) mesi addizionali per assistere i figli entro i primi dodici mesi di vita del bambino o della bambina ⁶.

ART. 12

6 Indique lo que prevé la legislación local sobre protección de la maternidad y la paternidad.



PERMESSI RETRIBUITI

Secondo quanto previsto dal Codice del Lavoro ecuadoriano, il prestatore di lavoro ha diritto a fruire dei permessi obbligatori stabiliti dalla legge.

È fatto obbligo al datore di lavoro concedere al prestatore di lavoro il tempo necessario per l'esercizio del voto alle elezioni popolari stabilite per legge, quando questo tempo non ecceda le quattro ore, oltre che il tempo necessario per essere assistito dal personale medico della Direzione del *Seguro General de Salud Individual y Familiar* (Assicurazione Generale Sanitaria Individuale e Familiare, NdT.) dell'*Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*, o per ottemperare a richieste o notifiche giudiziarie. Tali permessi verranno concessi senza riduzione di remunerazione."

ART. 13

ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi. Il prestatore di lavoro dovrà occuparsi, se così lo chiederà il datore, di questioni che richiedano lavoro durante ore extra o supplementari.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo.

ART. 14

DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento de l'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15

INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Oltre ai diritti e doveri che impone la legge ecuadoriana, al prestatore di



lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Nei casi più gravi, il contratto di lavoro verrà rescisso secondo quanto previsto dalle leggi ecuatoriane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta

ART. 16.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il prestatore di lavoro può risolvere il presente contratto secondo le norme del Codice del Lavoro ecuatoriano.

Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, previo Nulla Osta concesso dall'Ispettore del Lavoro del Ministero del Lavoro, nei casi determinati dall'articolo 172 del suddetto corpo legale, che sono:

1. Per infrazioni ripetute e ingiustificate nella puntualità o assistenza al posto di lavoro o per abbandono dello stesso per un periodo superiore a tre giorni consecutivi, senza giusta causa e quando queste causali si siano prodotte entro un periodo mensile di lavoro;
2. Per indisciplina o disobbedienza gravi ai regolamenti interni legalmente approvati;
3. Per mancanza di onestà o per condotta immorale del lavoratore;
4. Per ingiurie gravi nei confronti del datore, del suo coniuge o convivente in unione di fatto, ascendente o discendente, o a un suo rappresentante;
5. Per inettitudine manifesta del lavoratore, rispetto all'occupazione o lavoro per il quale si è impegnato;
- 6.- Per denuncia ingiustificata contro il datore di lavoro rispetto ai suoi obblighi presso l'Assicurazione Sociale; se fosse invece giustificata la denuncia si assicurerà la stabilità del lavoratore per due anni, in lavori permanenti;
- 7.- Per mancato rispetto delle misure di sicurezza, prevenzione, igiene previste dalla legge, dai suoi regolamenti o dalle autorità competenti; o per mancato rispetto, senza la dovuta giustificazione, di prescrizioni e obblighi medici; e,



8.- Per la commissione di mobbing, individualmente o in modo coordinato con altri individui, nei confronti di un o una collega di lavoro, nei confronti del datore di lavoro o nei confronti di un subordinato o subordinata dell'impresa.

Prima alla richiesta del nulla osta si procederà all'apertura di una conciliazione che sarà presieduta dall'autorità del lavoro competente, in cui saranno ascoltati, oltre all'interessato, i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro o di chi lo rappresenta.


ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il rapporto di lavoro retto da questo contratto è soggetto alla legislazione ecuadoriana.

Data, 14 Maggio 2020

Il Prestatore di Lavoro


Dr. Carlo MIGLIOLI



Il datore di lavoro

(Titolare della sede estera)

Dr. Angelo BENINCASA



Allegati:

1. Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1. lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni" e relativa scheda informativa sui criteri di determinazione della residenza fiscale;
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);
4. *Job description*/termini di riferimento
5. Altri ed eventuali allegati